

Indennità 600 - 1000 €

Analisi delle tutele previste durante la pandemia
per autonomi, agricoli, stagionali,
intermittenti e altre categorie

In questo lavoro, realizzato dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale dell'Inps, sono analizzate le indennità Covid-19 a tutela del lavoro autonomo, dei lavoratori agricoli, degli stagionali, e di altre categorie, inizialmente previste nella misura una tantum di 600 euro per il mese di marzo 2020 dal decreto Cura Italia, e successivamente estese ad altre mensilità e per ulteriori categorie dal decreto Rilancio e dai successivi interventi normativi dell'anno 2020.

ANALISI DELLE DOMANDE

Il decreto Cura Italia¹ ha previsto un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 in favore delle seguenti cinque categorie di lavoratori:

1. Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata (art. 27)
2. Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Inps (art. 28)
3. Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)
4. Lavoratori del settore agricolo (art. 30)
5. Lavoratori dello spettacolo (art. 38)

Prospetto 1 – quadro sinottico semplificato delle indennità 600/1000 euro gestite dall'Inps

Categoria	Riferimenti normativi <i>(è indicata solo la norma istitutiva)</i>	Importo e numero di indennità erogabili
Professionisti/collaboratori	Art. 27 del decreto Cura Italia	600 euro per marzo e aprile 1000 euro per maggio
Autonomi	Art. 28 del decreto Cura Italia	600 euro per marzo e aprile
Stagionali turismo e terme	Art. 29 del decreto Cura Italia	600 euro per marzo e aprile 1000 euro per maggio 1000 euro per ognuna delle tre mensilità successive
Agricoli	Art. 30 del decreto Cura Italia	600 euro per marzo 500 euro per aprile
Spettacolo	Art. 38 del decreto Cura Italia	600 euro per marzo, aprile e maggio 1000 euro per ognuna delle tre mensilità successive
Stagionali di altri settori differenti da turismo e terme	Decreto interministeriale del 30 aprile 2020, n. 10, di attuazione dell'articolo 44 del decreto Cura Italia	600 euro per marzo, aprile e maggio 1000 euro per ognuna delle tre mensilità successive
Intermittenti	Decreto interministeriale del 30 aprile 2020, n. 10, di attuazione dell'articolo 44 del decreto Cura Italia	600 euro per marzo, aprile e maggio 1000 euro per ognuna delle tre mensilità successive
Autonomi occasionali	Decreto interministeriale del 30 aprile 2020, n. 10, di attuazione dell'articolo 44 del decreto Cura Italia	600 euro per marzo, aprile e maggio 1000 euro per ognuna delle tre mensilità successive
Venditori a domicilio	Decreto interministeriale del 30 aprile 2020, n. 10, di attuazione dell'articolo 44 del decreto Cura Italia	600 euro per marzo, aprile e maggio 1000 euro per ognuna delle tre mensilità successive
Lavoratori a tempo determinato turismo e terme	Decreto interministeriale del 13 luglio 2020, n. 12, di attuazione dell'articolo 44 del decreto Cura Italia	600 euro per marzo, aprile e maggio 1000 euro per ognuna delle tre mensilità successive
Autonomi delle zone rosse	Art. 44bis introdotto in sede di conversione del decreto Cura Italia	500 euro al mese per massimo 3 mesi
Pescatori autonomi	Art.222 comma 8 del decreto Rilancio	950 euro per maggio
Lavoratori marittimi	Art.10 decreto Agosto	600 euro per giugno e luglio

¹ Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

È stato possibile presentare domanda a partire dal 1 aprile 2020. Il numero di domande pervenute per queste cinque categorie è stato pari a 5,1 milioni, di cui quasi il 60% è stato inviato nei primi quattro giorni. Alcune domande sono *duplicate*: infatti se la grande maggioranza dei soggetti (96,5%) ha inviato domanda per una sola categoria, una quota di persone (3,5%) ha inviato domanda per due categorie o anche più – pur essendo le indennità tra loro incompatibili.

Successivamente al decreto Cura Italia sono stati emanati numerosi provvedimenti, riportati in forma stilizzata nel Prospetto 1, che hanno ampliato sia il numero di mensilità sia l'elenco delle categorie di lavoratori sia gli importi possibili. Tali provvedimenti sono i decreti interministeriali n. 10 e n.12, il decreto Rilancio, il decreto Agosto, i decreti Ristori². Il numero di domande pervenute a seguito di tali provvedimenti è stato pari a 1,6 milioni. Molte sono però domande *ridondanti*: le norme disponevano, infatti, la liquidazione d'ufficio senza necessità di nuova domanda per chi era stato già beneficiario d'indennità e aveva i nuovi requisiti, ma c'è comunque stato chi ha presentato nuova domanda a ogni decreto.

Sono quindi state 6,7 milioni le domande complessivamente pervenute all'Inps, di cui quasi 1,5 milioni sono domande o duplicate o ridondanti. Passando dalle domande ai soggetti (codici fiscali univoci) si hanno poco meno di 5,2 milioni di richiedenti (Prospetto 2). L'82% ha ricevuto il pagamento delle indennità³.

Prospetto 2 – Numero di richiedenti per categoria ed esito della domanda

Categoria	N. richiedenti □		di cui beneficiari di pagamento		di cui con domanda respinta	
	(migliaia)	(migliaia)	(%)	(%)	(migliaia)	(%)
Professionisti/collaboratori	648	412	64%		235	36%
Autonomi	3.068	2.848	93%		220	7%
Stagionali	555	277	50%		278	50%
Agricoli	603	553	92%		50	8%
Spettacolo	65	50	77%		15	23%
Intermittenti	115	57	50%		58	50%
Tempo determinato turismo-terme	73	20	27%		54	73%
Altre categorie	56	11	19%		45	81%
Totale	5.183	4.228	82%		956	18%

Elaborazione dati: marzo 2021. In questa tavola sono riportati i soggetti (codici fiscali univoci) sia con domanda pagata sia con domanda respinta. Si è considerata una sola domanda per ogni soggetto: l'ultima pagata, altrimenti l'ultima presentata. A seguito degli arrotondamenti alle migliaia, nell'esposizione i totali potrebbero non coincidere con la somma dei singoli addendi. "Altre categorie" include gli autonomi occasionali, i venditori a domicilio, i lavoratori autonomi delle c.d. "zone rosse", i pescatori autonomi, i lavoratori marittimi. Sono possibili variazioni dovute a riesami amministrativi.

Cosa esprimono quasi 1,5 milioni di domande o duplicate o ridondanti a cui sommare poco meno di 1 milione di domande respinte? Oltre ad avere costituito in termini di lavoro per l'Istituto un impatto considerevole, questi due milioni e mezzo di domande "in eccesso" sono forse la spia di qualcosa? Prendiamo un caso estremo, di scuola. Mario Rossi ad aprile 2020 presenta domanda come articolo 28, commerciante, in quanto è da sempre la sua attività lavorativa principale. L'Istituto respinge la domanda perché trova una posizione da lavoratore dipendente, motivo d'incompatibilità secondo il dettato della norma. Mario Rossi è consapevole di avere anche delle giornate di lavoro tra le maestranze teatrali regionali, i contributi sono regolarmente versati alla Gestione dei lavoratori dello spettacolo,

² La normativa di riferimento è riportata in dettaglio in appendice.

³ Nel perimetro di analisi di questo report non rientra l'indennità Covid-19 per lavoratori domestici (275mila i richiedenti, di cui circa 216 mila beneficiari di pagamento). Si tratta di una misura straordinaria introdotta dall'articolo 85 del decreto Rilancio e rivolta ai lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L'importo del bonus ammonta a 500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 ed è stato erogato solo ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro.


resta stupito che possano essere motivo di reiezione, comunque non si perde d'animo e presenta una seconda domanda a giugno, questa volta come articolo 38, lavoratore dello spettacolo. L'esito però non cambia: infatti la posizione, "purtroppo" per lui, è ancora attiva. Mario Rossi, pur non lavorando da mesi, ha infatti un contratto da lavoratore intermittente dello spettacolo. L'articolo 38 del decreto Cura Italia richiede espressamente che il soggetto non sia "titolare di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del decreto". L'indennità gli sarebbe stata pagata se il rapporto di lavoro fosse risultato cessato, anziché attivo. È stato necessario un successivo intervento del legislatore, che ha introdotto anche la categoria degli intermittenti, e una terza domanda da parte del lavoratore, per ricevere il pagamento dell'indennità (1800 euro a luglio, e successivamente ulteriori tre mensilità di 1000 euro l'una). Una situazione non di scuola ma verificatasi in maniera generalizzata per tantissimi lavoratori è stata quella avutasi per il differente regime delle incompatibilità tra iscritti alla Gestione separata (articolo 27) e autonomi (articolo 28). La domanda presentata come articolo 27 era da respingere se il soggetto era anche iscritto a una delle Gestioni autonome; al contrario, la domanda presentata come articolo 28 poteva essere pagata se il soggetto era anche iscritto alla Gestione separata. Fortunatamente è stato possibile trattare e risolvere questa casistica a livello centrale: essendo l'Istituto in possesso di tutti gli elementi conoscitivi, dopo l'iniziale reiezione della domanda, si è proceduto a riesame d'ufficio, con conseguente cambio di categoria e liquidazione dell'indennità.

Ovviamente ci sono state anche moltissime situazioni in cui per esempio il lavoratore che ha fatto domanda come stagionale non possedeva tale qualifica o il lavoratore che ha fatto domanda come agricolo non raggiungeva il requisito di 50 giornate, e la domanda era senza dubbio da respingere. Ma anche dalle domande respinte (quasi 1 milione, ricordiamolo) è possibile trarre spunto per utili riflessioni per il futuro: non è infatti un caso che l'incidenza di domande respinte (Prospetto 2) sia così variabile all'interno delle categorie. Tale variabilità indica un insieme di ragioni complesse e poco studiate, che vanno dalla "tenuta" delle classificazioni utilizzate alla complessità del set di requisiti, alle caratteristiche di un mercato del lavoro in cui è sempre più difficile identificare un soggetto con un'unica categoria lavorativa: carriere discontinue, cambi di qualifica, presenza di contributi in più gestioni previdenziali, eccetera, sono oramai la norma per moltissimi lavoratori.

IMPORTI EROGATI, BENEFICIARI

Complessivamente sono stati effettuati 8,8 milioni di pagamenti per un importo complessivo di quasi 6 miliardi di euro (Figura 1). Le erogazioni per autonomi e stagionali superano il 70% del totale.

Figura 1 – Importo complessivo erogato per categoria (milioni €)



Come visto (Prospetto 2) il numero di beneficiari è pari a 4,2 milioni: ciascuno ha ricevuto in media circa 1400 euro (Prospetto 3), le donne sono il 35%.

La categoria degli autonomi rappresenta il 67% dei beneficiari e tra essi le donne sono nettamente in minoranza, il 30%. Anche tra gli agricoltori e i lavoratori dello spettacolo le donne sono in minoranza, ma con un'incidenza di circa 10 punti percentuali superiore.

Prospetto 3 – Numero di beneficiari per categoria, classi di età, sesso; importo medio per categoria, sesso

Categoria	Fino a 29 anni	Da 30 a 49 anni	50 anni e oltre	Totale	Importo medio
Donne					
Professionisti/collaboratori	33.326	122.554	53.254	209.134	1.461 €
Autonomi	51.192	401.021	388.470	840.683	1.195 €
Stagionali	39.735	62.916	41.197	143.848	3.067 €
Agricoli	21.814	104.861	91.287	217.962	1.099 €
Spettacolo	6.219	10.112	3.133	19.464	4.031 €
Intermittenti	16.023	11.395	6.242	33.660	3.895 €
Tempo determinato turismo-terme	2.823	4.436	2.065	9.324	2.433 €
Altre categorie	259	2.104	2.536	4.899	4.062 €
Totale donne	171.391	719.399	588.184	1.478.974	1.517 €
Uomini					
Professionisti/collaboratori	30.223	110.838	62.281	203.342	1.439 €
Autonomi	121.803	930.934	955.055	2.007.792	1.196 €
Stagionali	50.369	54.854	27.512	132.735	2.927 €
Agricoli	55.319	162.975	116.443	334.737	1.099 €
Spettacolo	7.407	16.154	6.894	30.455	4.031 €
Intermittenti	11.388	8.356	3.832	23.576	3.921 €
Tempo determinato turismo-terme	3.588	4.919	1.800	10.307	2.427 €
Altre categorie	713	2.678	2.263	5.654	2.891 €
Totale uomini	280.810	1.291.708	1.176.080	2.748.598	1.349 €
Donne e uomini					
Professionisti/collaboratori	63.549	233.392	115.535	412.476	1.450 €
Autonomi	172.995	1.331.955	1.343.525	2.848.475	1.196 €
Stagionali	90.104	117.770	68.709	276.583	3.000 €
Agricoli	77.133	267.836	207.730	552.699	1.099 €
Spettacolo	13.626	26.266	10.027	49.919	4.031 €
Intermittenti	27.411	19.751	10.074	57.236	3.906 €
Tempo determinato turismo-terme	6.411	9.355	3.865	19.631	2.430 €
Altre categorie	972	4.782	4.799	10.553	3.435 €
Totale	452.201	2.011.107	1.764.264	4.227.572	1.407 €


Elaborazione dati: marzo 2021. In questa tavola sono riportati i soli soggetti (codici fiscali univoci) con domanda pagata. L'importo è la somma di tutte le erogazioni ricevute - sull'ultima è rilevata la categoria indicata. "Altre categorie" include gli autonomi occasionali, i venditori a domicilio, i lavoratori autonomi delle c.d. "zone rosse", i pescatori autonomi, i lavoratori marittimi. Sono possibili variazioni dovute a riesami amministrativi.

La quota di under 30 sul totale è dell'11%, ma varia sensibilmente categoria per categoria. Infatti è del 33% tra gli stagionali e tra i lavoratori a tempo determinato del turismo e delle terme, sfiora il 50% tra gli intermittenti. I professionisti/collaboratori hanno in larga prevalenza età compresa tra 30 e 49 anni,

così come i lavoratori dello spettacolo. I lavoratori nati all'estero⁴ sono il 13% e sono concentrati soprattutto negli stagionali (23%) e negli agricoli (31%).

La Lombardia è in assoluto la regione in cui risiede il numero maggiore di beneficiari (600 mila, Figura 2), seguita da Veneto (360 mila), Emilia-Romagna (357 mila), Puglia (353 mila). La categoria degli autonomi è in termini assoluti prevalente in Lombardia (460 mila, un autonomo su sei risiede in quella regione) mentre in termini percentuali lo è in Piemonte (quasi 250 mila, pari all'82% dei beneficiari della regione). Gli agricoli sono presenti soprattutto nelle regioni meridionali: in Calabria, Puglia e Sicilia, risiedono 300 mila beneficiari su 550 mila complessivi della categoria, con una incidenza nella singola regione che va dal 30% al 40% circa. In Italia il 10% dei beneficiari sono professionisti e collaboratori: l'incidenza sale al 15% in Lombardia e fino al 18% nel Lazio.

Figura 2 – Numero totale di beneficiari per regione (scala sinistra), incidenza percentuale dei beneficiari per categoria all'interno della regione (scala destra)



Gli stagionali in valore assoluto sono soprattutto in Campania (37 mila, uno stagionale su otto risiede in quella regione), ma come incidenza nella regione hanno rilevanza soprattutto in Valle D'Aosta (15%), Sardegna (19%) e Trentino Alto Adige (21%).

IL TAKE-UP DEGLI AUTONOMI

Qual è stato il tasso di adesione (take-up) alla misura? L'analisi è stata condotta sulla categoria degli autonomi, la più numerosa, per i quali si è proceduto a una stima statistica della platea degli aventi diritto⁵ e di conseguenza a una stima del take-up, così come del mancato take-up e cioè di chi non ha

⁴ Il luogo di nascita è desunto dal codice fiscale.

⁵ La stima statistica della platea degli aventi diritto ha fatto riferimento ai soggetti iscritti alle Gestioni autonome dell'Inps a marzo 2020, non titolari di pensione diretta, non appartenenti a un nucleo familiare percettore di RdC/PdC, senza denuncia Uniemens nel primo semestre, eventualmente iscritti alla Gestione Separata. Si tratta evidentemente di

presentato domanda pur avendo diritto all'indennità. Il tasso di adesione complessivo è stato dell'85% (Prospetto 4). Oltre un avente diritto su sette, quindi, non ha presentata domanda. Perché? Le differenze per genere, luogo di nascita, età, regione di residenza, permettono di porre in evidenza alcuni elementi utili⁶. Il dato più significativo è quello del luogo di nascita: chi è nato all'estero ha un take-up largamente inferiore (64%) rispetto a chi è nato in Italia (88%). Si tratta di un differenziale di 24 punti percentuali, alla base del quale potrebbero concorrere un insieme di ragioni. Molti stranieri sono di passaggio in Italia: lasciano una "traccia" negli archivi amministrativi, ma al momento di chiedere una misura a sostegno del reddito (o anche la pensione) in realtà sono già altrove. Altri potrebbero essere stati spinti dalla pandemia a fare ritorno nel proprio paese di origine allo scopo di trovare una rete di sostegno familiare assente in Italia. Infine possono avere giocato un ruolo anche una minore conoscenza delle norme e/o una ritrosia a palesarsi con le istituzioni.

Prospetto 4 – Numero di potenziali aventi diritto e di beneficiari effettivi per la categoria degli autonomi, per sesso, luogo di nascita, classi di età, regione di residenza

Caratteristiche dei lavoratori	N. potenziali aventi diritto	N. beneficiari	% adesione (take-up)
Donne	998.199	840.683	84%
Uomini	2.367.599	2.007.792	85%
Italia	2.945.431	2.579.914	88%
Estero	420.367	268.561	64%
Fino a 29 anni	200.219	172.995	86%
Da 30 a 49 anni	1.547.082	1.331.955	86%
50 anni e oltre	1.618.497	1.343.525	83%
Piemonte	288.028	247.833	86%
Valle d'Aosta	9.425	8.411	89%
Liguria	104.695	87.341	83%
Lombardia	534.011	460.667	86%
Trentino Alto Adige	75.906	67.653	89%
Veneto	305.855	270.542	88%
Friuli-Venezia Giulia	63.755	54.586	86%
Emilia-Romagna	286.383	244.110	85%
Toscana	252.890	213.777	85%
Umbria	55.252	48.176	87%
Marche	102.975	91.720	89%
Lazio	276.920	209.414	76%
Abruzzo	77.669	67.669	87%
Molise	19.861	17.440	88%
Campania	265.431	208.067	78%
Puglia	207.817	184.061	89%
Basilicata	31.219	27.908	89%
Calabria	92.578	76.468	83%
Sicilia	215.295	178.416	83%
Sardegna	99.833	84.216	84%
Totale	3.365.798	2.848.475	85%

un'approssimazione per finalità di ricerca, distinta e differente dal procedimento amministrativo di accertamento individuale di tutti i requisiti al momento di presentazione della domanda.

⁶ L'analisi delle diverse incidenze percentuali minimizza l'impatto dell'approssimazione adottata ed è quindi più robusta dell'analisi sui valori assoluti, non sviluppata.

Non significative le differenze tra uomini e donne, mentre l'analisi per età mostra un tasso di adesione di 3 punti percentuali inferiore per chi ha 50 anni e oltre.

A livello regionale ci sono alcune situazioni rilevanti: mentre per le regioni sopra la media nazionale il differenziale è di 4 punti percentuali (Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Marche e Basilicata, 89%), per quelle sotto la media nazionale il differenziale è decisamente maggiore, 7 punti per la Campania (78%) e 9 punti per il Lazio (76%). Quest'ultimi valori potrebbero in parte essere determinati dall'azione di alcune delle cause sopra esaminate (per esempio nella provincia di Roma più del 20% dei potenziali aventi diritto è straniero, la maggioranza proveniente da Bangladesh e Romania) e in parte dipendere da altre ragioni, come la presenza di posizioni contributive silenti, che portano a una sovrastima di chi potrebbe fare domanda.

Infine, è da segnalare che la provincia italiana con la maggiore incidenza di stranieri nel lavoro autonomo è Prato: il 33% dei potenziali beneficiari del distretto tessile è infatti nato all'estero, soprattutto (due su tre) in Cina. Non stupisce, per quanto sopra osservato, che a Prato il take-up degli autonomi sia appena del 74%.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto un'indennità di 600 euro per il mese di marzo in favore delle seguenti cinque categorie:

1. Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)
2. Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Inps (art. 28)
3. Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)
4. Lavoratori del settore agricolo (art. 30)
5. Lavoratori dello spettacolo (art. 38)

I professionisti devono essere titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020; i collaboratori devono essere attivi alla medesima data. Professionisti e collaboratori devono essere iscritti alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, L.335/1995, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, non devono essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I lavoratori autonomi beneficiari dell'indennità sono quelli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. La prestazione è riconosciuta a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione Separata.

La terza categoria è identificata dalla qualifica di stagionali e dai codici Ateco e CSC dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Il rapporto di lavoro deve essere cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto. Il soggetto non deve essere titolare di trattamento pensionistico diretto e, sempre alla data del 17 marzo 2020, non deve sussistere alcun rapporto di lavoro dipendente.

I lavoratori del settore agricolo sono soprattutto gli operai agricoli a tempo determinato. Nell'ambito di applicazione rientrano, però, anche le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e cioè piccoli coloni e compartecipanti familiari. L'indennità viene riconosciuta se i soggetti hanno svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e inoltre non sono titolari di trattamento pensionistico diretto.

Infine, l'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro. Inoltre alla data del 17 marzo 2020 non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Il decreto Cura Italia aveva inoltre previsto, all'articolo 44, l'istituzione di un Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19. In attuazione del citato articolo 44, il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10, individua per il mese di marzo le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o

⁷ La sintesi delle norme riportata in questa appendice è soltanto indicativa e viene proposta come quadro di riferimento per le statistiche. Ai fini di un elenco puntuale ed esaustivo dei contenuti, dei numerosi requisiti, delle incompatibilità, si rimanda alle leggi e ai decreti citati, e alle circolari INPS n. 49, n. 66, n. 67, n. 80, n. 94, n. 104, n. 118, n. 125, n. 146 del 2020.

sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno già beneficiato delle indennità previste agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto, e sono:

1. Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori differenti da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.
2. Lavoratori intermittenti.
3. Lavoratori autonomi occasionali, privi di partita Iva, iscritti alla Gestione Separata.
4. Incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le cinque categorie di lavoratori del decreto Cura Italia, ha previsto il pagamento dell'indennità anche per il mese di aprile, mantenendo l'importo di 600 euro per tutte le categorie a eccezione degli agricoli per i quali l'indennità è rideterminata in 500 euro. Non è necessario presentare nuova domanda. Inoltre per il mese di aprile la categoria dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali include anche (art.84 comma 5) i lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali mentre la categoria dei lavoratori dello spettacolo include anche (art.84 comma 10) i lavoratori con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Per il mese di maggio il decreto Rilancio prevede invece sostanziali novità:

- Per i professionisti della Gestione Separata l'importo è elevato da 600 a 1000 euro (art. 84 comma 2 del decreto Rilancio) e tra i nuovi requisiti è stabilito che: la partita IVA sia attiva al 19 maggio (e non più al 23 febbraio); il professionista deve inoltre avere subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Occorre presentare una nuova domanda.
- Per i collaboratori della Gestione Separata l'importo è elevato da 600 a 1000 euro (art. 84 comma 3) inoltre la norma prevede, tra i nuovi requisiti, che il rapporto di lavoro sia cessato alla data del 19 maggio (mentre prima era richiesto che fosse attivo al 23 febbraio). La domanda è prorogata d'ufficio per chi ha già ricevuto l'indennità nei mesi precedenti subordinatamente al possesso dei nuovi requisiti previsti. È sempre possibile presentare una nuova domanda.
- Per i lavoratori autonomi il pagamento è a valere sul c.d. Fondo Perduto (art. 25 del decreto Rilancio) e la relativa istanza va presentata all'Agenzia delle Entrate. Non sono quindi più rilevati dall'Inps.
- Per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, inclusi i lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali, l'importo è elevato da 600 a 1000 euro (art. 84 comma 6). La domanda è prorogata d'ufficio per chi ha già ricevuto l'indennità nei mesi precedenti subordinatamente al possesso dei nuovi requisiti previsti. È sempre possibile presentare una nuova domanda.
- Per i lavoratori agricoli l'indennità non è rinnovata.
- Per i lavoratori dello spettacolo (art. 84 comma 10) l'indennità è confermata nella misura di 600 euro e tout court prorogata d'ufficio non essendo previsti requisiti differenti.

Per le categorie ex articolo 44 (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio) normate dal citato decreto interministeriale del 30 aprile, il decreto Rilancio dispone (art. 84 comma 8) il pagamento d'ufficio anche per aprile e maggio.

L'incompatibilità con il Reddito di Cittadinanza (RDC) prevista dall'articolo 31 del decreto Cura Italia è modificata dall'articolo 84 comma 13 del decreto Rilancio come segue: ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del RDC, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del RDC fino all'ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità. Resta inteso

quindi che le indennità non sono compatibili con un beneficio del RDC in godimento pari o superiore a quello dell'indennità stessa. (In pratica non viene erogata l'indennità ma è riconosciuto un incremento del RDC). Sempre il decreto Rilancio dispone la compatibilità con l'assegno ordinario di invalidità e l'incompatibilità con il Reddito di Emergenza. Con il decreto interministeriale del 13 luglio 2020, n. 12, sempre in attuazione del citato articolo 44 del decreto Cura Italia, è prevista un'ulteriore categoria di beneficiari di indennità una tantum, nella misura di 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Si tratta dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e delle terme.

Il decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, c.d. decreto Agosto, ha previsto (art. 9) per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della disposizione, un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La stessa indennità onnicomprensiva di 1000 euro è prevista per le seguenti altre categorie: lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori differenti da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; autonomi occasionali, privi di partita Iva, iscritti alla Gestione Separata; incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata; lavoratori dello spettacolo; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e delle terme. Per ogni categoria vigono requisiti e criteri di incompatibilità. Infine (art.10) è prevista un'indennità pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di giugno 2020 e luglio 2020, a favore dei lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché di quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856. Il decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Ristori, ha previsto (art.15) ai soggetti già beneficiari delle indennità di cui all'articolo 9 del decreto Agosto, la medesima indennità pari a 1000 euro nuovamente erogata una tantum. Inoltre, aggiornando i requisiti alla data di entrata in vigore del decreto, ha altresì previsto le medesime indennità per nuovi soggetti che avessero presentato domanda. Analoghe le disposizioni del decreto-legge del 30 novembre 2020, n. 157, c.d. Ristori quater.

L'articolo 44-bis del decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 prevede l'erogazione di una indennità aggiuntiva, rispetto alle eventuali indennità fruitive ai sensi degli articoli 27 e 28 del medesimo decreto, e successive, a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative nelle c.d. "zone rosse". A tali lavoratori è riconosciuta un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

L'articolo 222 del decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8 prevede un'indennità pari a 950 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e a tale titolo iscritti all'Inps, individuando quali requisiti di accesso al sussidio in argomento la non titolarità di trattamento pensionistico diretto e la non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della Gestione separata.